

## REGOLAMENTO (CE) N. 260/2005 DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i test diagnostici rapidi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 23, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 contiene un elenco di test diagnostici rapidi approvati per il controllo delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE).
- (2) Nel parere del 16 novembre 2004, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha raccomandato di inserire nell'elenco sette nuovi test diagnostici rapidi post mortem approvati per il controllo dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE).
- (3) I test diagnostici rapidi attualmente figuranti nell'allegato X del regolamento (CE) n. 999/2001 sono stati approvati per gli ovini in base ai dati forniti dai produttori dei test, da cui risulta che questi ultimi possono essere usati anche per controllare le TSE negli ovini.

- (4) L'EFSA sta valutando test diagnostici rapidi post mortem per i piccoli ruminanti. Sulla base di un parere di prossima pubblicazione, verrà stabilito l'elenco dei test diagnostici rapidi approvati nell'ambito del programma di sorveglianza dei piccoli ruminanti. Pertanto, fino alla pubblicazione di tale parere i test diagnostici rapidi attualmente approvati devono essere usati per rilevare la presenza di TSE nei piccoli ruminanti.
- (5) Il regolamento (CE) n. 999/2001 deve dunque essere modificato di conseguenza.
- (6) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato X del regolamento (CE) n. 999/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2005.

Per la Commissione  
Markos KYPRIANOU  
Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1993/2004 della Commissione (GU L 344 del 20.11.2004, pag. 12).